

03/04/2019



CFL46

[Funzioni locali] Nuovo fondo risorse decentrate



**Un ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art.243-bis, del D-Lgs.n.267/2000, può inserire le risorse variabili di cui all'art.67, comma 3, lett.e), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 (risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario relativi all'anno precedente)? E' possibile riportare nel Fondo per le risorse decentrate dell'anno successivo le economie derivanti dal non integrale utilizzo delle risorse stabili degli anni precedenti?**

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La fattispecie concernente la possibilità di incrementare le risorse variabili da parte degli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario trova una sua specifica regolamentazione nell'art.67, comma 6, terzo periodo, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale: "Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse."

Si tratta di una disciplina completamente diversa e distinta da quella dettata del precedente periodo 2 del citato comma 6 dell'art.67, che, prende in considerazione solo la specifica situazione degli enti che si trovino in condizioni di dissesto.

Questi enti, infatti, non possono procedere ad alcuno stanziamento di risorse variabili, fatte salve le sole quote di risorse previste dal comma 3, lett. c), del medesimo l'art.67, destinate a finanziare compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle disposizioni legislative ivi richiamate.

Gli enti, invece, considerati dall'art.67, comma 6, terzo periodo, come si evince dalla lettura della clausola contrattuale, si trovano nella condizione di poter procedere allo stanziamento di risorse variabili (ivi comprese quelle della lett.e), del comma 3, del medesimo art.67), ma il relativo importo non può, comunque, essere incrementato e superare, conseguentemente, quello delle risorse di cui si tratta, sempre di natura variabile, complessivamente già previste nell'anno precedente.

In tale limite dell'anno precedente, comunque, non rientrano quelle risorse il cui stanziamento è consentito anche agli enti in stato di dissesto e cioè quelle previste dal comma 3, lett.c), del medesimo l'art.67, dato che la clausola del terzo periodo fa riferimento alle "complessive risorse di cui al periodo precedente".

Se queste risorse sono consentite, in deroga, agli enti in dissesto non possono che ritenersi, in deroga al vincolo del limite anche per gli enti in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario.

Non rientrano nel regime dell'art.67, comma 6, del CCNL del 21.5.2018, inoltre, le risorse di cui all'art.68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL del 21.5.2018, secondo il quale: "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile."

Infatti, si tratta delle risorse stabili che, non utilizzate in un anno, qualunque sia la motivazione del mancato utilizzo, si traducono in un incremento, una tantum, delle risorse variabili dell'anno successivo.

In proposito, si ricorda che, nella vigenza del precedente art.17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, che conteneva un'analogha previsione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle sue circolari e nelle sue note esplicative ha avuto modo di evidenziare che le risorse stabili destinate alla contrattazione integrativa, definitivamente non utilizzate nell'anno precedente, costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa, nell'anno successivo, di somme già in precedenza certificate e che si tratta, comunque, di risorse variabili.

Si ricorda, infine, che, come precisato sempre dalla medesima disciplina contrattuale, resta, comunque, fermo l'obbligo per questa tipologia di enti di applicare, sempre, tutte le misure di riequilibrio previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse, procedendo, cioè, ove si renda necessario in applicazione delle suddette norme, anche alla riduzione o alla totale soppressione delle risorse di cui si tratta.